

# Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

**Articolo 1** – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto in qualsiasi modo stipulato dal Comune di Ranica.

Pertanto, in caso di aggiudicazione e/o affidamento anche diretto, verrà allegato al contratto d'appalto o espressamente richiamato, nella corrispondenza, nel caso di conclusione del contratto mediante scambio di lettere.

In sede di gara o presentazione di offerta l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente. La mancata accettazione e approvazione della disciplina del presente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 192.

**Articolo 3** – L'Appaltatore per partecipare alla gara o alla procedura di affidamento diretto:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegato o controllati, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione/affidamento ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51, della legge 190/2012;
7. si obbliga ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e a vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. assicura di collaborare con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti,

- pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
  10. si obbliga ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
  11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

**Articolo 4** - La stazione appaltante si obbliga a:

1. rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnalare, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rendere pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è dichiarata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

1. l'esclusione dalla gara;

2. l'escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione ed incameramento della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Comune di Ranica e gli operatori economici e fra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL** \_\_\_\_\_  
F.to VERGANI MARIAGRAZIA

**IL** \_\_\_\_\_  
F.to dott.ssa VITALE MARIA

---

\_\_\_\_\_

Art. \_\_\_\_\_ del T. \_\_\_\_\_ E.L. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

In conformità alle disposizioni di cui all'Art. \_\_\_\_\_ della L. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del T. \_\_\_\_\_ E.L. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in data odierna viene affissa all'Albo online ove resterà per \_\_\_\_\_ giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del T. \_\_\_\_\_ E.L. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ viene trasmessa in elenco ai capi gruppo consiliari.

Ranica, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

F.to dott.ssa VITALE MARIA

---

\_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_ del T. \_\_\_\_\_ E.L. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Ranica, li \_\_\_\_\_

**IL** \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, li \_\_\_\_\_

**IL** \_\_\_\_\_  
dott.ssa VITALE MARIA

\_\_\_\_\_